

4

pag. 17

COMUNE DI ISNELLO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

DEI

CONTRATTI

Approvato con delibera consiliare n. 3 del 4-2-94

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO il 15 MAR. 1994 Dec. 2423/
2342

Pubblicato all'albo pretorio dal 31 MAR. 1994 al 15 APR. 1994 "Annuale"

Entrato in vigore il 16 APR. 1994

Addi 16 APR. 1994

buono per le
limitatamente alle
parti censurate

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott. Francesco Licata)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 59 della legge 42/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, e in applicazione a quanto previsto dallo statuto di questo Comune, disciplina l'attività negoziale dell'ente per il perseguimento dei suoi fini pubblici e delle finalità individuate dallo Statuto, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse.

L'attività negoziale deve tener conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi della relazione previsionale e programmatica degli altri strumenti programmatici.

La relativa attività amministrativa deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza nei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Le disposizioni del comma 2 dell'art. 43 bis della L.R. 21/85 si applicano a tutta l'attività contrattuale dell'Ente.

L'organizzazione del Comune dovrà adeguarsi ai principi suddetti, a quelli che regolano i procedimenti amministrativi nonché alle norme del presente regolamento.

Articolo 2

NORME DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento che disciplinano l'attività negoziale e la relativa attività amministrativa sono principalmente:

- il vigente ordinamento EE.LL. così come modificato ed integrato dalle norme della L.R.48/91 e della L.R.7/92 e successive modifiche;
- le LL.RR. 21/85 e 10/93 e successive modifiche nonché la L.R. n. 26/93;
- i decreti legislativi 406/91 e 308/92 e le altre norme di recepimento recepimento delle direttive comunitarie;
- le norme statali in materia di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, relative all'appalto e alla loro acquisizione, gestione e liquidazione, applicabili in Sicilia;
- le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- lo statuto e i regolamenti comunali.

Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, ma le presenti disposizioni saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Articolo 3

RISERVE E RINVII

Per una migliore articolazione la disciplina dei lavori e per gli interventi di somma urgenza, quella dei lavori da eseguirsi tramite cottimo fiduciario, quella per gli incarichi di progettazione sono o saranno oggetto di appositi regolamenti, che dovranno tenere presenti, oltre alla legislazione regionale, i principi e gli indirizzi previsti dallo statuto e dal presente regolamento.

Per il programma triennale delle opere pubbliche, da modellare sullo schema approvato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art.3 della L.R.21/85, saranno applicate le norme della citata L.R. e le successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione di lavori a professionisti esterni sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art.22 della L.R.

10/93, che, se ne ricorra il caso potrà contenere norme per gli incarichi di ingegnere capo, di collaudatore e per la disciplina degli incarichi ai dipendenti e dei loro compensi.

Il cottimo fiduciario sara' disciplinato in conformita' a quanto previsto dall'art.38 della L.R.21/85, dal regolamento previsto dall'art.42 della L.R.10/93.

Nelle more continueranno ad applicarsi le norme vigenti se e in quanto non in contrasto con la legislazione vigente e con le norme del presente regolamento.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno, se necessario, essere aggiornati ed adeguati, per la materia negoziale, i regolamenti relativi ai servizi comunali.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli artt.24 e 25 della legge 142/90, le convenzioni urbanistiche i contratti in cui il comune opera sulla base di parita' con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Articolo 4

INCARICHI PROFESSIONALI

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni e' consentito solo in presenza di comprovate necessita', garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.

Di norma, gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali, e conferiti dalla giunta, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con delibera che dovra' contenere l'esatta individuazione, i tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

Generalmente la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facolta' del professionista di accordare delle riduzioni.

All'amministrazione deve essere riservata la facolta' di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunita' delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

TITOLO 1
FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 5
COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici-amministrativi del Comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e delle norme del presente regolamento.

Costoro, nell'espletamento delle loro funzioni e nello esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione, di impulso e di amministrazione degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e amministrativo.

Tutte le attività amministrative non riservate agli organi politico-amministrativi, che costituiscono attività di gestione volte alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente e quelle determinate nella delibera a contrattare sono riservate al segretario comunale e ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi previsti dalle norme sopra citate.

I dipendenti sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dallo amministratore che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Articolo 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, economico e

sociale del Comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e negoziale attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della legge 142/90, recepito dalla L.R.48/91, dalle leggi speciali e dallo statuto.

Ricorrendo i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, puo' autorizzare la giunta ad avvalersi di modalita' di gara diverse del pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture:

A) di volta in volta con deliberazione motivata che dovra' indicare l'oggetto, l'importo presuntivo, le modalita' di scelta del contraente salvo quanto previsto dal successivo art. 7;

E' in ogni caso esclusa l'autorizzazione di cui all'articolo 7 L.R. 10/93 per l'affidamento diretto di prestazioni aventi carattere artistico o intellettuale o per forniture di beni o affidamento di servizi erogati in via esclusiva o in regime di monopolio e quindi affidamenti incompatibili con il regime concorsuale.

Articolo 7

LA GIUNTA COMUNALE

La giunta comunale e' organo propositivo e di impulso; nell'attivita' amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformita' alle suddette norme.

In conformita' alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto e' ~~di competenza della giunta~~ l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del consiglio comunale; l'adozione delle deliberazioni a contrattare; la scelta della modalita' di gara del pubblico incanto. Inoltre, se i regolamenti previsti dalla L.R.10/93 non disporranno diversamente, e' competente all'affidamento di tutti gli incarichi professionali ⁽¹⁾ e ad autorizzare il ricorso al cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo 38 della L.R.11/85.

Qualora in un procedimento di pubblico incanto siano pervenute solo una o due offerte pero' non ammesse perche' fuori termine o per irregolarita' formali, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, la giunta e' autorizzata a procedere a trattativa privata all'affidamento dell'appalto alla ditta che ha fatto l'offerta piu' vantaggiosa. La proposta e la relativa deliberazione di aggiudicazione devono motivare il ricorso a questa procedura.

Ai sensi dell'art. 61 L.R. n.26/1993 non si fara' luogo a procedimento autorizzatorio per la fornitura di beni e servizi necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali quando l'importo a base d'asta non superi L. 80.000.000 (ottantamiloni).

Articolo 8

IL SINDACO

Il Sindaco e' il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario o dei dipendenti.

Nell'ambito delle sue attribuzioni, impartisce direttive sull'ordine prioritario dell'azione amministrativa e in ordine agli indirizzi funzionali della gestione amministrativa.

Ogni sei mesi, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del programma, riferisce anche sull'attivita' svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche, utilizzando le notizie fornite rispettivamente dai responsabili dello ufficio contratti e dell'ufficio tecnico.

Articolo 9

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale sovrintende e coordina in ogni fase dei procedimenti amministrativi gli uffici e i servizi, svolgendo, nel rispetto dei programmi e delle direttive degli organi elettivi, le funzioni e le competenze attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi delle predette norme.

Nomina con l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle norme del presente regolamento, le commissioni di gara; sovrintende all'attivita' dell'ufficio contratti; controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento per ogni atto relativo all'attivita' contrattuale dell'ente.

Roga i contratti dell'ente in forma pubblica amministrativa, uniformandosi alle vigenti disposizioni e curandone l'iscrizione al

repertorio e la relativa registrazione.

Articolo 10

LA COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara e' costituita, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con provvedimento di carattere generale del segretario comunale per l'espletamento di tutte le procedure di aggiudicazione previste dal presente regolamento.

La commissione e' composta, oltre che dal presidente indicato nello statuto da n. due membri scelti fra i dipendenti degli uffici contratti, tecnico, segreteria e dell'ufficio interessato, di cui uno con funzione verbalizzante.

In caso di assenza o impedimento dei componenti la commissione, il segretario provvedera' alle relative sostituzioni prima dell'apertura della gara e in tempo utile per le comunicazioni agli interessati.

L'esercizio delle funzioni e' obbligatorio; i compiti e le responsabilita' sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.

Articolo 11

L'UFFICIO CONTRATTI

Per l'espletamento dell'attivita' negoziale, cosi' come previsto dal presente regolamento, il Comune si avvale dell'ufficio contratti o, in mancanza, del servizio contratti che, ai fini e agli effetti della L.R. 10/91, e' l'unita' organizzativa del procedimento negoziale.

L'ufficio contratti sara' composto da tre dipendenti di cui due appartenenti all'area tecnica e uno appartenente all'area amministrativa.

Il dipendente responsabile dell'ufficio o del servizio contratti, ai

sensi e per gli effetti della L.R. 10/91, e' il responsabile del procedimento negoziale a cui sono affidati tutti i compiti previsti da detta legge e dai regolamenti comunali di attuazione.

L'ufficio o il servizio contratti e' responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali dell'ente previsti dalle presenti norme e, oltre a quanto previsto dalla L.R. 10/91 e dal presente regolamento cura tutti gli adempimenti di carattere istruttorio ed esecutivo, per i quali puo' chiedere la collaborazione dei dipendenti dei settori interessati, ed e' autorizzato al rilascio delle copie degli originali depositati presso il suo ufficio.

Restano fermi l'individuazione dei responsabili degli altri procedimenti collegati con il procedimento negoziale e i relativi compiti dell'ufficio tecnico, dell'ufficio di ragioneria e del responsabile del procedimento previsto dall'art. 17 della L.R. 12/01/93, n.10.

TITOLO II

OGGETTO DEI CONTRATTI

Articolo 12

LAVORI PUBBLICI

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attivita' svolte a favore dell'ente da privati, che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i materiali, che passano in proprieta' del committente.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- A) lavori di manutenzione, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere e i beni dell'ente;
- B) lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere gia' esistenti;
- C) lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le ditte dovranno, come previsto dall'articolo 31 della L.R. 21/85, essere iscritte per la categoria corrispondente all' A.N.C. oppure per attivita' similari come previsto dalle vigenti disposizioni, alla C.C.I.A.A. o all'albo artigiani.

Nel caso di cooperative dovra' essere altresì attestata l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme del capo I della L.R. 10/93 e i criteri di affidamento previsti dalla L.R. 21/85 tranne in caso di interventi di urgenza e somma urgenza in cui si applichera' l'articolo 39 della L.R. 21/85 così come sostituito dall'art.44 L.R. 10/93.

Per i lavori di cui alla lettera A) si puo' anche procedere:

- in economia, come previsto dal vigente regolamento dei lavori in economia;
- mediante cottimo, come previsto dal regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 10/93;
- come previsto dall'articolo 39 della L.R. 21/85 così come sostituito dall'art. 4 L.R.10/93, in caso di interventi di urgenza o di somma urgenza.

Per i lavori in economia si puo' prescindere dall'iscrizione all'albo comunale di cui all'art. 19 qualora non sia prevista la relativa categoria oppure trattasi di lavori specifici che per urgenza o particolarita' debbono essere affidati ad una particolare ditta.

Articolo 13

FORNITURE DI BENI

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto o che, in generale, servono a rifornire l'ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura puo' avere oggetto somministrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in un'unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformita' a quanto stabilito con la deliberazione a contrattare, dovra' specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo

pagamento e per la parte non regolata, si applichera' la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui il bene e' destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con la delibera a contrattare, fara' riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate.

Per l'individuazione delle categorie di beni si puo' fare riferimento alle tabelle merceologiche di cui al D.M. 4-9-1988 n.375.

Articolo 14

FORNITURE DI SERVIZI

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilita' senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente, e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un'opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilita' prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attivita' di lavoro con l'impegno dei mezzi necessari, di norma di proprieta' della ditta stessa.

Indicativamente si possono raggruppare come segue:

- A- servizi di gestione con manutenzione: di impianti tecnologici, di riscaldamento, elettrici, ecc.; di parchi e giardini, impianti comunali, ecc.;
- B- servizi di gestione o assistenza per i servizi informatici;
- C- servizi di pulizia locali;
- D- servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, disinfezione, ecc.;
- E- servizi sanitari, sociali e assistenziali, ricreativi, culturali;
- F- servizi di refezione e ristorazione;
- G- servizi finanziari e bancari.

Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attivita' e funzionamento,

qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto trasformazioni, modificazioni o innovazioni della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere forniti dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nella competenza istituzionale dell'ente e nei quali l'ente esercita la sua potestà di imperio e al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'articolo 22 e della lettera "f" dell'articolo 32 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, e' trasferito il potere autoritativo del comune.

Articolo 15

NORME COMUNI

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la sua limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabile o antieconomico e non funzionale il ricorso alle normali procedure.

Per i contratti di durata, per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso ogni trimestre o semestre.

Quando non sia possibile riportare la provvisione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente può mettere in essere un contratto misto, cioè un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli, considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si farà capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente.

Per i contratti misti di cui al comma precedente possono essere, sia con il preventivo o con il capitolato, stabilite alcune caratteristiche

di ciascun rapporto e i relativi obblighi e diritti
titolare, che integrano lo schema iniziale prevalente.

TITOLO IV

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 16

DELIBERA A CONTRATTARE .

Il procedimento negoziale inizia con la deliberazione a contrarre, .
dall'art.56 della legge 142/90, così come recepito ed integrato
dall'art.48/91, che deve contenere:

1. che si intende perseguire in relazione alla programmazione
pluriennale e ai programmi e progetti della relazione
funzionale e programmatica;

2. l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti,
preventivi, schede tecniche, ecc.;

3. le clausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario, in
moduli, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche,

4. l'impresa che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, quanto
previsto nel successivo art.38.

5. la modalità di scelta del contraente, motivando le eventuali deroghe al
criterio d'incanto;

6. la giustificazione della spesa e il suo impegno sul pertinente capitolo
di bilancio oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato
il pagamento.

Se la spesa non risulti ancora finanziata, la deliberazione, nel
caso di finanziamento della fonte e del tipo di finanziamento o del progetto a cui
si riferisce, deve esplicitamente prevedere che non si darà corso
alle trattative negoziali sino a quando non si saranno verificate le
condizioni di copertura della spesa.

Articolo 17

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalita':

- a) in economia;
- b) in appalto;
- c) in concessione;
- d) in affidamento;
- e) mediante cottimo in base al regolamento indicato al precedente art.3.

La modalita' di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale ed eccezionalmente mediante trattativa privata, va motivata con riferimento ai criteri di economicita', efficienza ed efficacia.

Il regolamento lavori e forniture in economia disciplinera' le attivita' di ordinaria amministrazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi:

- a) in amministrazione diretta, eseguiti da dipendenti del comune o da ditte individuate previa indagine di mercato;
- b) per cottimo, tramite confronto informale di almeno tre offerte.

Il regolamento, per modalita', importi e l'individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi che possono farsi in economia, potra' fare riferimento al d.p.r. 12.6.1985, n.478.

Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, si procedera', di norma, tramite pubblico incanto applicando le norme della L.R.21/85, cosi' come modificate ed integrate dalla L.R.10/93. Successivamente si applichera' la procedura prevista dall'articolo 14 della L.R. 12.1.1993, n.10.

Per gli appalti di beni e servizi si procedera' di norma mediante pubblico incanto, tranne in caso di privativa o di esclusiva di una ditta; di urgenza o di pericolo; di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata.

In questi due ultimi casi l'amministrazione invitera' o consultera' ditte o imprese di propria scelta e fiducia.

Per gli appalti di lavori o forniture compresi tra le somme a

disposizione dell'amministrazione di progetti già approvati si potrà fare ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 80.000.000 (ottantamila) di lire.

Articolo 18

MODALITA' DI APPALTO

Per l'appalto di lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

- a) pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. È reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli.
- b) licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale prequalificazione dei soggetti.
- c) appalto concorso, con procedura ristretta;
- d) trattativa privata, procedura negoziale in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Può essere preceduta da avviso di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti particolari.

In caso di prequalificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta con delibera di giunta municipale previa verifica dei requisiti da parte dell'ufficio contratti.

In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza l'organo competente acquisirà le offerte e aggiudicherà l'appalto con la stessa delibera a contrattare.

Articolo 19

ALBO FURNITORI

Per l'esecuzione dei lavori in economia e per le forniture di beni e servizi che possono essere forniti da piu' ditte, da eseguire in economia o tramite il servizio economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, e' istituito l'albo dei fornitori, suddiviso per categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di attivita' o servizi.

Possono chiedere nei termini stabiliti nell'avviso da pubblicare all'albo pretorio e sulla GURS l'iscrizione all'albo le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attivita' specifica di iscrizione richiesta, da provare con il deposito del relativo certificato;
- b) capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralita' professionale, o fallimentari che incidano sull'espletamento della propria attivita'.

I requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68 e rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio.

L'albo e' formato e aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dalla giunta che con apposita deliberazione decidera' l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, in ogni caso ed entro 10 giorni, comunicazione motivata e con raccomandata R.R. agli interessati.

L'albo e' tenuto dal responsabile del servizio contratti, a cui e' affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni di ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima dell'annuale revisione.

Si prescinde dall'iscrizione all'albo per forniture di beni e servizi in regime di privativa o esclusivita' o nell'ipotesi di assenza di iscrizione per le categorie necessarie. In tale ipotesi anche l'eventuale ricerca di mercato e l'opportuna comparazione di regola dovra' essere fatta con almeno tre ditte e nei primi due casi di cui sopra, prioritariamente iscritte all'albo.

Articolo 20

(15)

BANDI E AVVISI DI GARA

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) bandi di gara: il documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;
- b) avviso di gara: il documento con cui, l'amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione.
- c) lettera di invito con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta;
- d) richiesta di offerta: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata.

Oltre le indicazioni di carattere generale e quelle indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le modalità di pagamento, il responsabile del procedimento.

Inoltre, il bando o l'invito potrà prevedere che, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, quando il metodo di aggiudicazione sia al migliore offerente.

I bandi di gara per l'appalto dei lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni dell'art.34 bis della L.R.21/85.

Impregiudicata per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 130 mila ECU l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie, per quelli inferiori i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati, in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento, sui modelli allegati al decreto legislativo n.358/1992.

Per gli appalti fino a lire 5.000.000 tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68; per importi superiori e fino a lire 80.000.000 sono dimostrati come sopra indicato ma è facoltà dell'amministrazione chiedere a comprova prima della stipula dell'atto negoziale il deposito della relativa documentazione; per importi superiori per partecipare alla gara le ditte debbono presentare i certificati relativi alla qualificazione professionale e tecnica e quelli del

casellario giudiziale, della procura della repubblica e della cancelleria fallimentare, nonché gli altri previsti da leggi speciali di settore.

E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione o comunque preveda modalità che possano comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.

Tutti i documenti di cui al comma 1 a cura del servizio contratti sono allegati in bozza alla relativa proposta di deliberazione, redatti definitivamente sulla base di tale deliberazione divenuta esecutiva e, una volta sottoscritti secondo la competenza statutaria, pubblicizzati come previsto dal successivo articolo 21.

Articolo 21

PUBBLICITA' DEI BANDI E DEGLI AVVISI

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto dall'art.51 e dall'art.65 della L.R. 10/93, con le seguenti integrazioni.

Per gli appalti di forniture di beni e servizi i bandi di gara e gli avvisi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi piu' frequentati del comune, dovranno essere pubblicati:

- se di importo superiore a ottanta milioni di lire integralmente nella G.U.R.S.;
- se di importo inferiore a ottanta milioni di lire e superiore a cinquanta milioni all'albo pretorio e avviso sulla G.U.R.S.;
- se di importo inferiore a cinquanta milioni di lire all'albo pretorio.

Per gli appalti di opere i bandi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi piu' frequentati del comune, dovranno essere pubblicati:

- se di importo superiore a centocinquanta milioni di lire e fino a cinquecento mila ECU integralmente nella G.U.R.S.;
- se di importo inferiore a centocinquantamiloni di lire all'albo pretorio del Comune;
- se di importo superiore a cinquecentomila ECU si applica quanto previsto all'art.51 L.R. 10/93.

*N.B. modificato con
delibera d.C.C. n° 64/95*

Articolo 22

(1x)

LA CAUZIONE PROVVISORIA

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, di norma, come previsto dall'art.5 della legge 8.10.1984, n.687, non e' richiesta la cauzione provvisoria, pero' in caso di mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza e la procedura di danno; inoltre la ditta inadempiente sara' cancellata di ufficio dall'albo delle ditte di fiducia e non potra' partecipare a gare indette da questa amministrazione.

Per partecipare agli appalti di beni e servizi di importo superiore a .80.000.000 (ottanta milioni) e' richiesta la cauzione provvisoria pari al 5% dell'importo a base d'asta.

La cauzione, come previsto dalla legge 10.6.1982, n.348, potra' essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa; mediante polizza fideiussoria bancaria; mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

Lo svincolo e la restituzione e' disposto dal presidente di gara con lo stesso verbale.

Articolo 23

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTE

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticita' della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata, della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena l'inammissibilita', il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sara' ritenuto valido il prezzo piu' favorevole o il ribasso

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture si applica l'art.40 della L.R. 21/85 e, pertanto, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale statale, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara.

Articolo 25

CELEBRAZIONI DELLE GARE

Tutte le gare saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'art.10, presieduta dal soggetto previsto dallo statuto, tranne per il cottimo fiduciario che sara' presieduta dal tecnico comunale.

Per i pubblici incanti e per le licitazioni private sara' celebrata una pubblica gara nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per piu' di due ore, il presidente o il segretario della commissione ne daranno avviso all'albo pretorio avvertendo del nuovo orario, se invece deve essere sospesa o rinviata ad altra data, oltre che avviso all'albo ne sara' data comunicazione a domicilio ai partecipanti.

Per le trattative private e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche.

Il verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti la commissione, a cura del segretario di gara viene mandato immediatamente all'albo per la pubblicazione per almeno 3 giorni consecutivi non festivi. Se nei sette giorni successivi all'espletamento della gara non sono stati prodotti reclami, il verbale diviene definitivo e il responsabile dell'ufficio contratti inviera' le comunicazioni previste dal successivo articolo 34.

Articolo 26

VERBALE DI GARA

Della celebrazione di tutte le gare sara' redatto apposito verbale che descrivera' le varie fasi.

Il presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte, pervenute e numerate secondo l'ordine di protocollo, facendone constatare

l'integrita'; informa sulla procedura che sara' seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera di invito.

Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola e escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene affidato al segretario, mentre la busta con l'offerta, numerata nello stesso ordine del plico viene depositata a vista sul tavolino.

La documentazione e l'offerta delle ditte non ammesse vengono accantonate e affidate al segretario affinche', previa acquisizione di copia, vengano restituite alla ditta unitamente alla comunicazione motivata dell'esclusione.

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il presidente annuncia quanto sono state quelle ammesse e procede all'apertura delle loro offerte, dandone lettura ad alta voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse, il presidente procede all'aggiudicazione seconso il metodo prescelto.

Articolo 27

OFFERTE ANOMALE

Nell'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni del d. l.vo 19 dicembre 1991, n.406; per gli importi inferiori si applica l'articolo 43 della L.R. 21/85 e la verifica che l'offerta non sia anormalmente bassa si effettua solo quando sono state ammesse una o due imprese e con la procedura di cui all'art.29 del citato d. l.vo 406/91.

Nell'affidamento degli appalti di forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 130.000 ECU per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le disposizioni del d. l.vo 24 luglio 1992, n.358; per gli importi inferiori si applica la procedura prevista dall'art.68 della L.R. 10/93; se le ditte ammesse sono due o solo una si applica il terzo comma dell'art.43 della L.R. 21/85, secondo quanto previsto dall'art.16 del citato d.l.vo 358/92.

Per l'affidamento degli appalti di servizi aventi rilevanza comunitaria per l'individuazione delle offerte anomale si applichera' la relativa normativa, per gli altri appalti si procedera' come previsto dall'inciso finale del comma precedente.

Articolo 28

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione e' l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta piu' vantaggiosa, si documenta l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto.

Quando specificato nel bando di gara o nella lettera d'invito, il verbale di aggiudicazione rappresenta l'atto conclusivo del procedimento; deve essere pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio e l'aggiudicazione, non soggetta ad approvazione o controllo, diventa definitiva in mancanza di reclami nei sette giorni successivi a quello dell'espletamento della gara.

Eventuali reclami avverso il verbale di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, puo' motivatamente annullarlo e fare rinnovare in toto o in parte la procedura, con lo stesso sistema, garanzie e partecipazioni di quello precedente.

Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal segretario e dall'aggiudicatario se presente, altrimenti l'aggiudicazione, che comporta per l'aggiudicatario l'obbligo di stipulare il relativo atto negoziale ai patti e alle condizioni stabiliti ed indicati negli atti preparatori, gli deve essere notificata o comunicata con raccomandata R.R.

In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo e sara' comunicata come previsto nel successivo articolo 34.

La giunta comunale e' facultata a procedere con proprio atto all'approvazione del verbale di gara. Tale atto e' comunque necessario nel caso di gara espletata dall'U.R.P.A. .

TITOLO V

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 29

PUBBLICO INCANTO

Il pubblico incanto e' il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando puo' presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto e' quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quello previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo, come previsto dalla L.R. 10/93, fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di lavori pubblici si applichera' il criterio di cui all'art.43 della L.R. 21/85, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi si applichera' l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23.5.1924, nx827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 27.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

- 1- deliberazione a contrarre che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalita' di scelta del contraente e, di norma approva il relativo bando;
- 2- bando di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- 3- pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 21;
- 4- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- 5- verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato nei termini e nei modi previsti dal bando e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 6- effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;
- 7- aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8- proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 28 e 34.

Articolo 30

LICITAZIONE PRIVATA

La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'ente, e' ammessa solo per gli appalti di

forniture di beni e servizi nei seguenti casi:

- quando trattasi di beni che per particolarita' tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte;
- quando trattasi di servizi che per la loro particolarita' o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia.

Di norma saranno invitate tutte le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di dieci, da altre scelte dalla giunta anche fra quelle che si sono segnalate o hanno fatto richiesta.

Se nell'albo non sono iscritte ditte idonee sara' redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. La giunta approvera' l'elenco, predisposto dal responsabile del servizio contratti, delle ditte da invitare e di quelle da escludere, alle quali il sindaco comunicher entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le lettere d'invito, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli 20 e 21, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse con raccomandata A.R., entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle istanze di partecipazione.

Il metodo con cui celebrare la licitazione e' quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo, come previsto dalla L.R. 10/93, fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applichera' l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 27.

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:

- 1- deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalita' di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto, e, di norma, approva la lettera di invito;
- 2- eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
- 3- diramazione degli inviti con lettera R.R.R. che, come previsto dal precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;

- 4- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- 5- verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 6- effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;
- 7- aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8- proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 28 e 34.

Articolo 31

LA TRATTATIVA PRIVATA

La trattativa privata, procedura negoziale in cui, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, si negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, delle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Sempre che siano evidenti la necessità e la convenienza, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, l'ente può procedere a trattativa priva, sempre se ciò non sia espressamente vietato:

- quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto;
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa; X
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali artistiche o professionali;
- per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione;
- per la fornitura di servizi a completamento di quelli già in atto quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocimento o disfunzioni all'espletamento dell'intero servizio;
- quando la quantità della fornitura e il suo importo inferiore a lire

80.000.000 IVA esclusa non rendono conveniente il ricorso ad una gara;
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento, delle spese minute e urgenti di competenza del servizio economato.

Quando possibile l'ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di 3, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi.

Se non sono conosciute ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando in almeno 10 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. La giunta approverà l'elenco, predisposto dal responsabile del servizio contratti, delle ditte da inviare e di quelle da escludere, alle quali il Sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 24, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte con raccomandata a.r.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distante da quella, eventualmente, contenente, documentazione o depliant.

I criteri della scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previste dalla legislazione vigenti in Sicilia, distinguendo, come previste dalla L.R. 10/93, fra appalti di rilevanza comunitariae quelli di importo inferiore, in quest'ultimo caso per gli appalti di fornitura di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.

Le fasi del procedimento della trattativa privata sono le seguenti:

- 1- deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto;
- 2- eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
- 3- diramazione della richiesta offerta con lettera R.R.R. che, come previsto dal precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto fondamentale;
- 4- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24,
- 5- ammissione di concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di richiesta e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;

- 6- confronto delle offerte ammesse;
- 7- aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8- comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 34.
- 9- si potrà procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ma in tal caso andrà adeguatamente motivata la convenienza.

Articolo 32

APPALTO CONCURSO

Il ricorso al procedimento di appalto per appalto concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico e scientifico per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese ed appalti inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione; deve inoltre sussistere l'esigenza prevista dal secondo comma dell'art. 37 L.R. 10/93.

Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della L.R.21/85 così come sostituito dall'art. 41 L.R. 10/93;

per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie e per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'art.67 della L.R.10/93.

Il metodo è quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- 1- deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e approva il relativo avviso;
- 2- pubblicazione dell'avviso di gara, di norma approvato con la deliberazione da contrattare;
- 3- preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti;
- 4- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- 5- nomina della commissione;
- 6- insediamento della commissione, esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria

secondo l'ordine di merito;

7- aggiudicazione da parte della Giunta;

8- comunicazione all'interessato, come previsto dall'art.34.

Il Consiglio Comunale, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare le risponderne dei risultati dell'appalto concorso alle finalità previste con la delibera a contrattare, decidendo, in base a precise motivazioni, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Qualora la commissione ritenga che nessuno dei progetti o delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti deve esporre, nel relativo verbale e dettagliatamente, le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Articolo 33

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie, per gli appalti di opere pubbliche e' sempre ammessa, per effetto dell'articolo 32 bis della L.R.21/85, la partecipazioni di raggruppamenti temporanei di imprese, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo non si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, non sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese o ditte.

Della ammissione o meno di raggruppamenti di imprese o ditte deve essere data notizia nei documenti di cui al precedente articolo 20.

TITOLO VI

LE FASE CONTRATTUALE

Articolo 34

COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'aggiudicazione non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, il responsabile del servizio contratti, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata R.R. unitamente all'invito a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dall'articolo seguente.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, la giunta con atto motivato, revoca l'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 20.

Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario il responsabile del servizio contratti provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 35

DOCUMENTAZIONE E CAUZIONE

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Per la c.d. documentazione antimafia si applichera' la disciplina prevista dalla legge 19 marzo 1990, n.56. Per la stipula di contratti con artigiani, con esercenti professioni e nei casi previsti dal comma 9 dell'articolo 7 della citata legge la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione.

La certificazione definitiva e' dovuta, sia per i lavori come previsto dall'art.50 L.R.10/93, che per forniture di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a lire 30.000.000 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un'unica soluzione al termine della prestazione.

Per i lavori in economia e per quelli di somma urgenza, di importo inferiore a lire 30.000.000 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un'unica soluzione al termine della prestazione non e' dovuta la cauzione definitiva.

La cauzione definitiva come previsto dalla legge 19.6.1982, n.348, potra' essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa; mediante polizza fideiussoria bancaria; mediante deposito in contanti presso la

tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

Il responsabile dell'ufficio o servizio contratti provvede alla verifica della regolarita' della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida, dando comunicazione alla giunta dell'eventuale inadempimento.

La cauzione sara' svincolata dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile dell'ufficio destinatario del bene o del servizio.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, la giunta potra' procedere, se previsto nel bando di gara, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale ai sensi del precedente articolo 20, e alla procedura in danno.

Articolo 36

SPESE E DIRITTI

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sara' richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle per la pubblicita'.

La gestione e la rendicontazione sono di competenza dell'economo, che dovr provvedere alla rendicontazione e alla richiesta di eventuale conguaglio entro 30 giorni dalla stipula dell'atto negoziale.

L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sara' calcolato in base alle vigenti disposizioni, e ripartito e devoluto fra il segretario pro tempore, il Ministero dell'Interno e il Comune nelle misure previste dalla legge.

In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovra' essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procedera' ai pagamenti dei corrispettivi o si procedera' al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

Articolo 37

FORME CONTRATTUALI

Nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di cui all'art.1, la forma contrattuale verra' determinata, di volta in volta con la delibera a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entita' dell'oggetto del contratto come segue:

- 1- mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per le forniture o i servizi a pronta consegna e che non prevedano particolari garanzie entro l'importo di lire 30.000.000;
- 2- mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata in tutti gli altri casi.

In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione e' subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti, e alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli atti e i contratti di cui al numero 2 sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione e' obbligatoria.

Articolo 38

LA STIPULA DEI CONTRATTI

Il contratto sara' perfezionato entro giorni 10 dal completamento degli adempimenti di cui all'art. 36.

La rappresentanza esterna del Comune, espressa mediante la manifestazione formale della volonta' dell'Ente, e' esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie.

Per le forme contrattuali previsto dal numero 1 del precedente articolo la volonta' dell'ente si manifesta con la richiesta di preventivo offerta oppure con l'ordine.

Per la forma prevista dal numero 2 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che e' tenuto ad osservare le vigenti norme in

materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

I contratti relativi a diritti reali di immobili registrati possono essere, su richiesta delle parti, rogati da un notaio il cui onorario sarà a carico della parte privata.

Articolo 39

LE REGISTRAZIONI

Gli atti indicati al numero 4 del citato articolo sono assoggettati a registrazione fiscale a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.

Inoltre sono istituiti presso l'ufficio contratti:

- A) il registro dei lavori pubblici;
- B) il registro delle forniture dei beni; *
- C) il registro delle forniture di servizi. *

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dello oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione, dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione e del contratto.

Dai predetti registri entro il 15 gennaio il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da pubblicare, ai sensi dell'articolo 34 ter della L.R.21/85, per 15 giorni all'albo.

I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti e bollo, tranne che per i consiglieri comunali.

Articolo 40

CONTENUTO DEGLI ATTI NEGOZIALI

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà della parti

contraenti, tranne quelli di cui al n.1 del precedente articolo 37, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare:

- l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantita' e qualita' dei lavori o delle forniture;
- l'importo e i tempi e le modalita' di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalita' o esecuzioni di ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del codice civile.

Per detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capitolati, i progetti, le proposte, le offerte, la delibera a contrattare.

Articolo 41

ESECUZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI

I rapporti contrattuali sono regolati dalle clausole contrattuali; dal capitolato di appalto; dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovra', ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa. In caso di urgenza potranno essere fatti prima della stipula del contratto ma dopo gli accertamenti antimafia e il deposito dei piani di sicurezza.

Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.

Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del codice civile.

Fermi restando i compiti della direzione dei lavori dell'esatta applicazione delle procedure concorsuali e' responsabile l'ufficio contratti, mentre l'ufficio tecnico (per i lavori) o il servizio destinatario (per le forniture di beni e servizi) saranno responsabile dell'esatta applicazione delle norme di settore.

Per le modalita' di pagamento si applicano le vigenti norme integrate

da quelle del regolamento di contabilit .

Articolo 42

CESSIONE - SUBAPPALTO - PROROGHE

L'appaltatore   tenuto ad eseguire in proprio le opere e le forniture compresi nel contratto, di cui   vietata la cessione.

Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie, per gli appalti di opere pubbliche   ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'articolo 46 della L.R. 21/85 nel testo sostituito dall'art. 47 L.R. 10/93, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie,   ammesso il subappalto nei limiti e con le modalit  previste da detta normativa.

Diversamente per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo non si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, non   ammesso il subappalto.

Per le proroghe negli appalti di lavoro pubblici si applica l'art.24 della L.R. 21/85, negli appalti di forniture provveder  la Giunta previo parere del responsabile del servizio interessato.

Articolo 43

NORME FINALI

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

Sar  inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovr  essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalita'	Pag. 1
Articolo 2 - Norme di riferimento	" 1
Articolo 3 - Riserve e rinvii	" 2
Articolo 4 - Incarichi professionali	" 3

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 5 - Competenze e responsabilita'	" 4
Articolo 6 - Il Consiglio Comunale	" 4
Articolo 7 - La Giunta Comunale	" 5
Articolo 8 - Il Sindaco	" 6
Articolo 9 - Il Segretario comunale	" 6
Articolo 10 - La Commissione di gara	" 7
Articolo 11 - L'Ufficio contratti	" 7

TITOLO III - OGGETTO DEI CONTRATTI

Articolo 12 - Lavori pubblici	" 8
Articolo 13 - Forniture di beni	" 9
Articolo 14 - Forniture di servizi	" 10
Articolo 15 - Norme comuni	" 11

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 16 - Delibera a contrattare	" 12
Articolo 17 - Modalita' di affidamento	" 13
Articolo 18 - Modalita' di appalto	" 14
Articolo 19 - Albo fornitori	" 15
Articolo 20 - Bandi e avvisi di gara	" 15
Articolo 21 - Pubblicita' dei bandi e degli avvisi	" 17
Articolo 22 - La cauzione provvisoria	" 17
Articolo 23 - Modalita' di presentazione dell'offerta	" 18
Articolo 24 - Termini per la ricezione delle offerte	" 19
Articolo 25 - Celebrazione delle gare	" 20
Articolo 26 - Verbale di gara	" 20
Articolo 27 - Offerte anomale	" 21

Articolo 28 - Aggiudicazione " 22

TITOLO V - LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 29 - Pubblico incanto	" 22
Articolo 30 - Licitazione privata	" 23
Articolo 31 - Trattativa privata	" 25
Articolo 32 - Appalto concorso	" 27
Articolo 33 - Raggruppamenti di imprese	" 28

TITOLO VI - LA FASE CONTRATTUALE

Articolo 34 - Comunicazione dell'aggiudicazione	" 28
Articolo 35 - Documentazione e cauzione	" 29
Articolo 36 - Spese e diritti	" 30
Articolo 37 - Forme contrattuali	" 31
Articolo 38 - La stipula dei contratti	" 31
Articolo 39 - Le registrazioni	" 32
Articolo 40 - Contenuto degli atti negoziali	" 32
Articolo 41 - Esecuzione degli atti negoziali	" 33
Articolo 42 - Cessione - Subappalto - Proroghe	" 34
Articolo 43 - Norme finali	" 34

=====

1) Addì Deleta art.7 da "e ad... sino a L.R. 21/85" in
quanto annullato dal CO.RE.CO. Centrale Dec.n. 2574/
/2514 del 15/3/1994.

Isnello, li 31/3/1994

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott. Francesco Licata)

